

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**Assessorato dell'Economia  
Ufficio Speciale "Centrale Unica di  
Committenza per l'Acquisizione di Beni e  
Servizi"**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962;

**VISTA** la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;

**VISTA** la L. n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e le funzionalità dell'azione amministrativa*";

**VISTA** la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

**VISTO** l'art. 31 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", lo schema di Linee guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 97/2016 ed in particolare l'art. 17;

**VISTA** la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Stabilità regionale*" ed in particolare l'articolo 55 con il quale, al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la "*Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi*", C.U.C., per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D. L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

**ATTESO** che, con delibera dell'ANAC n. 784 del 20/07/2016, la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana è stata annoverata nell'elenco delle Centrali di Committenza regionali;

**DATO ATTO** che la Regione Siciliana nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore;

**VISTO** il protocollo di intesa, sottoscritto in data 11/07/2018, tra la Regione Siciliana ed il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, per il coordinato raccordo delle attività di verifica e controllo concernenti l'erogazione e l'utilizzo di risorse pubbliche da parte della Presidenza della Regione e degli Assessorati Regionali;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

**VISTO** il Decreto Legislativo 1 dicembre 2024, n. 209 recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

**VISTA** la Deliberazione n. 183 del 10 giugno 2025 con cui la Giunta della Regione Siciliana ha approvato il disegno di legge “*Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019, con la quale è stato istituito, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e ss.mm.ii., presso l’Assessorato Regionale dell’Economia, l’Ufficio Speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);

**VISTE** le Delibere di Giunta: n. 593 del 16/12/2022, n. 474 del 28/11/2023 e n. 245 del 04/07/2024 con le quali, rispettivamente, è stata prevista la proroga dell’Ufficio Speciale “*Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi*” sino al 13/12/2023, sino al 31/12/2024 e sino al 31/12/2027;

**VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione siciliana per il triennio 2026/2028;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 avente per oggetto: “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;

**VISTO** il D.I. d’intesa fra l’Assessore all’Economia e l’Assessore alla Salute n. 25 del 27/03/2024, con cui viene costituita la posizione di comando dell’Avv. Roberta Milazzo, presso l’Ufficio Speciale “*Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi*” dell’Assessorato all’Economia, a decorrere dal 1 aprile e fino al 31 dicembre 2024;

**VISTO** il D.A. n. 45/2024 del 07/05/2024 con il quale è stato approvato il contratto, stipulato in data 24/04/2024 tra l’Assessore Regionale per l’Economia e l’Avv. Roberta Milazzo, individuata quale Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale “*Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi*”, per il periodo dall’01/04/2024 al 31/12/2024;

**VISTO** il D.I. d’intesa fra l’Assessore all’Economia e l’Assessore alla Salute n. 82 del 18/12/2024, con cui viene prorogata la posizione di comando dell’Avv. Roberta Milazzo, presso l’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi dell’Assessorato all’Economia, fino al 31 dicembre 2026;

**VISTO** il D.A. n. 85 del 20/12/2024 con cui l’Assessore all’Economia ha approvato il contratto – stipulato dalle parti in pari data - dell’Avv. Roberta Milazzo, Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale “*Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi*”, dall’01/01/2025 al 31/12/2026;

**CONSIDERATO** l’obbligo ricadente in capo alla Centrale Unica di Committenza del ricorso a mezzi elettronici, quale unica forma di trasmissione dei bandi di gara di propria competenza nei casi normativamente previsti ed in linea con quanto sancito dagli artt. 19 e 25 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**RILEVATO** che il servizio di Vigilanza Armata c/o le AA.SS.RR. della Regione Siciliana rientra tra i servizi da espletare obbligatoriamente per mezzo dei Soggetti aggregatori di cui fa parte la C.U.C.R.S.;

**VISTO** il D.D. n. 62 del 05/04/2023, con il quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, cc. 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “*Servizio integrato di Vigilanza Armata per le AA.SS.RR.*” per la durata di anni cinque, del valore complessivo di € 137.814.805,09, di cui € 821.957,09 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base di gara di € 136.992.848,00, diviso in 18 lotti (Numero Gara ANAC 9003250) ed è stato individuato quale RUP ex art. 15 del D.lgs. 50/2016 della procedura in argomento l’*illo tempore* Dirigente Responsabile della C.U.R.C.S., Dott. Giovanni di Leo.

**VISTI** i successivi Decreti nn. 85 del 21/04/2023 e 93 del 15/05/2023 che hanno modificato in incremento l’importo della gara in € 139.070.293,09, di cui € 829.445,09 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base di gara di € 138.240.848,00 e decretato il nuovo Disciplinare rettificato;

**VISTO** il D.D. n. 236 del 04/12/2024, con il quale è stata aggiudicata la “*procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, cc. 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio integrato di Vigilanza Armata per le*

AA.SS.RR.”, per la durata di anni cinque e suddivisa in 18 lotti, del valore complessivo di € 137.814.805,09, di cui € 821.957,09 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base di gara di € 136.992.848,00 (Numero Gara ANAC 9003250):

LOTTO		CIG	BASE D'ASTA	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	COSTI SICUREZZA	AGGIUDICAZIONE	RIBASSO OFFERTO (%)
1	ASPCT	971880539A	€ 25.426.046,40	€ 151.646,40	€ 294.744,00	SECURITY SERVICE s.r.l. (P.I. 01281061000)	-15,42
2	AOUPCT	9718813A32	€ 21.240.853,01	€ 126.685,01	€ 291.340,01	SICURITALIA IVRI S.p.A	-17,8
3	ASPPA	9718818E51	€ 12.993.254,56	€ 77.494,56	€ 128.925,17	RTI - KSM SICURTRANSPORT	-24,17
4	ARNASCT	97188210CF	€ 12.878.832,12	€ 76.812,12	€ 126.661,52	METRONOTTE D'ITALIA	-21
5	ASPTP	9718823275	€ 7.159.500,80	€ 42.700,80	€ 69.308,54	RTI - KSM SICURTRANSPORT	-24,17
6	IRCCS	971882541B	€ 6.367.074,60	€ 37.974,60	€ 63.116,68	RTI - KSM SICURTRANSPORT	-24,17
7	ASPSR	97188275C1	€ 6.036.000,00	€ 36.000,00	€ 25.000,00	RTI - MG SECURITY SICURSERVICE SICILIA	18,7
8	ASPAG	9718829767	€ 5.912.744,88	€ 35.264,88	€ 60.521,84	METRONOTTE D'ITALIA	-20,891
9	ASPME	97188329E0	€ 5.740.115,28	€ 34.235,28	€ 23.553,00	MG SECURITY	-16,79
10	AOUPME	9718834B86	€ 5.346.286,40	€ 31.886,40	€ 81.948,34	RTI NEW GUARD - 2858 SECURITY SRL	-14,285
11	ASPRG	9718837DFD	€ 4.916.925,60	€ 29.325,60	€ 75.377,51	RTI NEW GUARD - 2858 SECURITY SRL	-14,068
12	ASPCL	9718842223	€ 4.773.872,40	€ 28.472,40	€ 73.162,88	RTI NEW GUARD - 2858 SECURITY SRL	-12,776
13	AOUPPA	971884549C	€ 4.466.237,60	€ 26.637,60	€ 39.214,20	METRONOTTE D'ITALIA	-17
14	ARNASPA	97188508BB	€ 4.318.154,40	€ 25.754,40	€ 20.100,00	SICURSERVICE SICILIA S.r.l.	-17,9
15	OSP. RI	G00588L015	€ 3.965.652,00	€ 23.652,00	€ 60.772,50	SECURITY SERVICE S.r.l. (P.I. 05301810825)	-16,186
16	AOCANN	G00588L016	€ 3.688.237,44	€ 21.997,44	€ 56.521,20	SECURITY SERVICE S.r.l. (P.I. 05301810825)	-19,598
17	AOPAP	9718858F53	€ 2.188.452,40	€ 13.052,40	€ 8.760,00	MG SECURITY	-5,47
18	ASP EN.	97188600FE	€ 1.652.053,20	€ 9.853,20	€ 25.317,25	SECURITY SERVICE S.r.l. (P.I. 05301810825)	-17,049

**DATO ATTO** che:

- con nota prot. C.U.C.R.S. n. 6317 del 10/12/2024 è stata data comunicazione a tutte le Aziende sanitarie beneficiarie della procedura in argomento dell'avvenuta aggiudicazione con D.D. n. 236 del 04/12/2024;
- in data 05/03/2025 sulla piattaforma istituzionale di *e-procurement* è stata data comunicazione alle predette Aziende di esito positivo dei controlli ex art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che, l'ASP Palermo (lotto n. 3), con Deliberazione del Direttore Generale n. 869 del 24/06/2025, ha disposto l'avvio dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio, al fine di garantire la continuità delle attività di vigilanza presso la struttura sanitaria interessata, con conseguente cambio d'appalto a far data dal 16/07/2025;

**CONSIDERATO** che:

- successivamente all'aggiudicazione la società KSM S.p.A., mandataria del RTI aggiudicatario dei lotti n. 3, n. 5 e n. 6 della procedura in oggetto, ha depositato presso il Tribunale di Palermo, nei giorni 29 e 30 aprile 2025, domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 e 44 del D.lgs. n. 14/2019, notificata a tutti gli Enti appaltanti interessati, tra cui l'ASP Palermo, l'ASP Trapani e l'IRCCS Messina;
- detta notifica non è pervenuta alla C.U.C.R.S., che, solo a seguito di segnalazioni da parte di alcuni operatori economici, è venuto a conoscenza dell'avvio della suddetta procedura da parte di KSM S.p.A.;
- con nota del 12/08/2025, assunta in pari data al prot. C.U.C.R.S. al n. 4148 a firma congiunta del RTI KSM S.p.A. e Sicurtransport S.p.A., le stesse hanno rappresentato che per mera svista il citato ricorso non era stato notificato anche alla C.U.C.R.S. ed hanno provveduto, fra l'altro, ad inoltrare la prova dell'avvenuta notifica alle Aziende sanitarie interessate, nonché varie note interlocutorie intervenute tra dette società e l'ASP Palermo che, come detto, aveva nel frattempo autorizzato l'esecuzione anticipata del servizio relativamente al lotto 3 aggiudicato al predetto RTI;

**CONSIDERATO** che, alla luce del quadro fattuale e giuridico sopra rappresentato, la Centrale Unica di Committenza ha da subito attivato, nel rispetto del principio di trasparenza, le necessarie verifiche istruttorie richiedendo, con nota prot. C.U.C.R.S. n. 3720 del 17/07/2025, alla società KSM S.p.A., in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario, puntuali chiarimenti in merito alla situazione economico-finanziaria, alla capacità di garantire l'esecuzione del contratto e alla eventuale pendenza di procedure concorsuali incidenti sull'affidabilità del raggruppamento e sulla regolare prosecuzione dell'iter contrattuale;

**CONSIDERATO** che, nelle more della definizione della procedura concorsuale, la C.U.C.R.S. ha informato, con nota prot. n. 3729 del 17/07/2025, le Aziende Sanitarie interessate (ASP Palermo – ASP Trapani e IRCCS Messina) delle criticità sopravvenute in ordine alla posizione soggettiva della mandataria del RTI aggiudicatario, rappresentando la necessità di sospendere ogni determinazione inerente alla stipulazione dei contratti nelle more della conclusione dell'istruttoria;

**CONSIDERATO** altresì, che, la C.U.C.R.S., con nota prot. n. 4068 del 06/08/2025, ha rappresentato all'Assessorato Regionale della Salute, nonché all'ASP di Palermo (lotto n. 3), all'ASP Trapani (lotto n. 5) e all'IRCCS Messina (lotto n. 6) che la stipula del contratto risultava, allo stato, giuridicamente impossibile, non essendo intervenuta alcuna autorizzazione alla stessa da parte del Tribunale competente;

**CONSIDERATO**, che per quanto attiene ai lotti n. 5 (ASP Trapani) e n. 6 (IRCCS Messina) le Aziende interessate hanno, pertanto, sospeso le attività di formalizzazione contrattuale in attesa di conoscere gli esiti della procedura concorsuale attivata da KSM S.p.A., mentre, come detto, l'ASP Palermo (lotto n. 3) aveva già provveduto al cambio d'appalto a far data dal 16/07/2025 avendo autorizzato, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 869 del 24/06/2025, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio al fine di garantire la continuità delle attività di vigilanza;

**VISTA** la nota assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 4392 del 09/09/2025, con la quale la KSM S.p.A. ha trasmesso alla C.U.C.R.S. la documentazione relativa all'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, rappresentando che in data 3/4 settembre 2025 ha ottemperato a quanto stabilito dal Tribunale

di Palermo in data 2 luglio 2025, presentando il ricorso ex art. 44 e 84 CCII per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco;

**VISTA** la nota prot. n. 4476 del 10/09/2025, con la quale la C.U.C.R.S. ha richiesto alla KSM S.p.A. un'integrazione documentale alla documentazione precedentemente trasmessa e segnatamente:

- l'attestazione ex art. 95, commi 3 e 4, CCII per i lotti nn. 3, 5, 6 della procedura di gara *de qua*, rilasciata dal professionista indipendente incaricato che accerti la ragionevole capacità di adempimento dei contratti che la società mandataria del RTI dovrà stipulare con le AA.SS.RR. beneficiarie del servizio di vigilanza armata;
- il Piano di ristrutturazione aziendale, al fine di verificare l'inserimento nel suddetto piano di risanamento dei contratti attuativi che l'O.E. dovrà sottoscrivere con le singole Aziende Sanitarie Regionali;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della predetta procedura, la società KSM S.p.A. dopo aver presentato istanza ai sensi dell'art. 95 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha progressivamente integrato, su richiesta del competente Tribunale, la documentazione relativa all'ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco;

**VISTA** la nota prot. n. 5946 del 24/11/2025, con la quale la C.U.C.R.S. ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato un parere volto ad acquisire ogni utile elemento conoscitivo circa la necessità di attendere o meno la pronuncia del giudice sull'omologazione della domanda di concordato prima di assumere le determinazioni in merito alla conferma o meno dell'aggiudicazione a KSM S.p.A., al fine garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed evitare l'insorgere di eventuali profili di responsabilità per la S.A.;

**VISTO** il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 02/12/2025, assunto al prot. C.U.C.R.S. n. 6145 del 03/12/2025, con il quale è stato rappresentato che *“è necessario, per le ulteriori determinazioni da adottare, attendere la pronuncia del Giudice in ordine all'omologazione della domanda di concordato. Diversamente, si porrebbe nel nulla lo scopo della normativa di cui al D.lgs. n. 14/2019”*;

**CONSIDERATO** che con pec del 16/02/2026, assunta in pari data al prot. n. 911 della C.U.C.R.S., la KSM S.p.A. e la Sicurtransport S.p.A., a seguito di numerosi solleciti effettuati dalla C.U.C.R.S., hanno trasmesso copia dell'istanza ex art. 95 CCII, depositata in data 23/01/2026 e del decreto di rigetto del Tribunale di Palermo del 04/02/2026 dell'istanza formulata dalla KSM volta ad ottenere l'autorizzazione ex art. 95 CCII alla stipula dei contratti di appalto oggetto delle aggiudicazioni dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, in quanto l'appalto non è risultato, allo stato, in linea con il Piano Industriale Concordatario funzionale all'omologazione del concordato preventivo, depositato in data 29/05/2025;

**CONSIDERATO**, altresì, che nella medesima comunicazione, le predette società hanno formalmente richiesto, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 *ratione temporis* vigente, il restringimento del RTI e la prosecuzione dell'affidamento in favore della sola mandante Sicurtransport S.p.A., dichiarando la stessa in possesso dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti per l'esecuzione della commessa;

**ATTESO CHE** con nota prot. n. 36/Uff. Gare del 17/02/2026, assunta al protocollo della C.U.C.R.S. al n. 929 del 17/02/2026, la Sicurtransport S.p.A. ha presentato formale istanza ex art. 48, comma 17, del D.lgs. 50/2016, dichiarando di essere in possesso in proprio di tutti i requisiti per il subentro al 100% nel RTI e, conseguentemente, per effettuare al 100% i servizi di cui ai lotti nn.: 3, 5 e 6;

**VISTA** la nota prot. n. 953 del 17/02/2026, con la quale la C.U.C.R.S. ha notiziato l'ASP Palermo, nonché l'ASP Trapani e l'IRCCS Messina, in merito al decreto di rigetto dell'istanza ex art. 95 CCII, e pertanto, dell'impossibilità di KSM S.p.A. di sottoscrivere i contratti con le predette Aziende Sanitarie, nonché circa la formale istanza avanzata dalla Sicurtransport S.p.A. di eseguire interamente i servizi oggetto di appalto;

**VISTA** la nota prot. n. 153 del 13/01/2026, con la quale la C.U.C.R.S. ha chiesto un parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine alla corretta gestione della procedura di gara a seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della società mandataria KSM S.p.A., con particolare riferimento agli effetti della stessa sulla partecipazione alla procedura e sulla prosecuzione del rapporto mediante subentro della mandante in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

**VISTO** il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 13/01/2026, assunto al prot. C.U.C.R.S. n. 153 di pari data, con il quale è stato evidenziato che *“l'art. 48 D.lgs. 50/16 consente che il rapporto contrattuale possa proseguire con i componenti del RTI purché sussistano tutti i requisiti di legge e di qualificazione (art. 63, Direttiva appalti n. 24/2014; cf. anche: Adunanza Plenaria n.9/2021 e n. 2/2022; TAR Lazio-Latina, 5,3.2024, n. 175)”*;

**RICHIAMATO** l'art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 *ratione temporis* vigente che sancisce il principio generale di immodificabilità soggettiva dei concorrenti plurimi ed altresì, i commi 17 e 18 del medesimo art. 48 che prevedono specifiche ipotesi derogatorie consentendo la prosecuzione del rapporto in caso di assoggettamento di uno dei componenti del raggruppamento a procedura concorsuale, purché l'operatore economico subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni;

**CONSIDERATO** che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tali disposizioni consentono la sostituzione interna dei componenti del raggruppamento purché la modifica avvenga tra soggetti già facenti parte del RTI originario e nel rispetto del principio di continuità del possesso dei requisiti (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10/2021; n. 1/2022);

**PRESO ATTO** delle sentenze nn. 9 e 10 del 27 maggio 2021 e della sentenza n. 2 del 25 gennaio 2022, con le quali l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che, in tema di modifica soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese, la stessa è consentita sia nella fase esecutiva del contratto, che in sede di gara, purché sia interna all'originario RTI, e quindi riferita ai soli soggetti già facenti parte del RTI in possesso dei requisiti richiesti, escludendo la possibilità di sostituzioni con soggetti esterni al raggruppamento originario, e non determini alterazioni sostanziali dell'assetto concorrenziale risultante dell'offerta, dovendo *“..ritenersi consentita...solo una modifica della composizione del raggruppamento c.d. per sottrazione ovvero per riduzione, la sola coerente con i principi di parità di trattamento e di concorrenza”*, a prescindere dal fatto che ad essere oggetto di esclusione sia la mandante o la mandataria ed in modo che la stazione appaltante si trovi ad *“aggiudicare la gara e a stipulare il contratto con un soggetto del quale abbia potuto verificare i requisiti”*;

**RITENUTO** che, alla luce del quadro normativo di riferimento, ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016, nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di modificazioni soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese (*cf.* Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 10/2021 e n. 1/2022), la prosecuzione dell'affidamento mediante subentro della società mandante risulta ammissibile, purché il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni e la modifica soggettiva avvenga nell'ambito del RTI originario, senza alterare l'equilibrio concorrenziale risultante dalla procedure di gara;

**RITENUTO**, altresì, che la soluzione dell'integrale subentro della società mandante risulta coerente con i principi generali dell'ordinamento in materia di contratti pubblici, tra cui il principio di continuità dell'azione amministrativa, di conservazione della procedura di gara con salvaguardia della regolare erogazione dei servizi pubblici, nonché i principi di proporzionalità dell'azione amministrativa e del risultato;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la Centrale Unica di Committenza ha avviato apposita istruttoria volta ad accertare la sussistenza e permanenza, in capo alla società Sicurtransport S.p.A., dei requisiti generali e speciali richiesti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente ai fini dell'eventuale subentro e dell'esecuzione integrale da parte della stessa delle prestazioni oggetto di affidamento;

**VISTO** che la C.U.R.S. ha provveduto a ripetere nuovamente i controlli di Sicurtransport S.p.A., già positivamente effettuati all'atto dell'aggiudicazione disposta con il richiamato D.D. n. 236/2024 su FVOE e su BDNA e gli stessi hanno dato esito positivo;

**DATO ATTO** che la C.U.C.R.S. ha richiesto per le vie brevi al RUP di assumere determinazioni in merito all'eventuale subentro della Sicurtransport S.p.A. anche sulla base dell'istruttoria compiuta;

**VISTA** la nota assunta al protocollo della C.U.C.R.S. al n. 1947 del 30/03/2026, con la quale il RUP esaminati:

- l'istruttoria svolta dall'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza relativamente dapprima alla presentazione da parte della KSM S.p.A. della domanda di concordato preventivo ai sensi degli articoli 40 e 44 del D.lgs. 14/2019;
- la documentazione prodotta nell'ambito della predetta domanda di concordato preventivo;
- la ulteriore documentazione integrata dalla KSM S.p.A. su richiesta dall'Ufficio Speciale a supporto della predetta domanda di concordato;
- il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato giusta nota del 02/12/2025, assunta al prot. n. 6145 del 03/12/2025, circa la necessità di attendere, prima di assumere determinazioni in merito alla posizione di KSM S.p.A., la pronuncia dell'A.G. in ordine all'omologazione della domanda di concordato per non porre nel nulla lo scopo della normativa di cui al D.lgs. 14/2019;
- l'istanza ex art. 98 CCII depositata in data 23/01/2026 dalla KSM S.p.A.;
- il decreto di rigetto del Tribunale di Palermo del 04/02/2026 poiché l'appalto non è stato ritenuto in linea con il Piano Industriale Concordatario funzionale all'omologazione di concordato preventivo depositato il 29/05/2025;
- la formale richiesta avanzata con pec del 16/02/2026 da parte della KSM S.p.A. e della Sicurtransport S.p.A. ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 *ratione temporis vigente*, di restringimento del RTI e della volontà di prosecuzione dell'affidamento in favore della sola mandante Sicurtransport S.p.A. con dichiarazione espressa di possesso in capo a quest'ultima dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti per l'esecuzione dell'appalto;
- la nota avente prot. 36/Uff. gare del 17/02/2026 con la quale la Sicurtransport S.p.A. ha presentato formale istanza ex art. 48, comma 17 del D.lgs. 50/2016 di subentro al 100% nell'appalto in argomento, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti per proseguire l'espletamento nell'appalto;
- la documentazione di gara presentata *illo tempore* dalla Sicurtransport S.p.A. all'atto della presentazione dell'offerta n.q. di mandante del RTI KSM S.p.A. (mandataria) e Sicurtransport S.p.A. (mandante), dalla quale risulta che la Sicurtransport S.p.A. era già in possesso dei requisiti sia di ordine morale che di quelli di ordine professionale richiesti dal disciplinare di gara ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 in tema di requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l'assolvimento in toto del servizio;
- il parere reso dall'Avvocatura dello Stato in data 13/01/2026 nel quale è stato evidenziato che "*l'art. 48 D.lgs. 50/16 consente che il rapporto contrattuale possa proseguire con i componenti del RTI purché sussistano tutti i requisiti di legge e di qualificazione (art. 63, Direttiva appalti n. 24/2014; cf. anche: Adunanza Plenaria n.9/2021 e n. 2/2022; TAR Lazio-Latina, 5,3.2024, n. 175)*";
- i controlli di legge sulla Sicurtransport S.p.A. effettuati nuovamente su AVCPASS con esito positivo nonché il N.O. rilasciato in data 26/02/2026 sulla BDNA;

ha dichiarato la sussistenza di presupposti per procedere alla modifica soggettiva del RTI originariamente aggiudicatario e per disporre la prosecuzione dell'affidamento mediante subentro della Sicurtransport S.p.A. quale O.E. in possesso dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei lotti n. 3 (ASP PA), n. 5 (IRCCS Messina) e n. 6 (ASP Trapani), mandando alla C.U.C.R.S. per i conseguenti incombenti;

**DATO ATTO**, pertanto, delle determinazioni del RUP, nonché della circostanza che, come detto, all'esito delle verifiche istruttorie svolte e alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato è stata accertata la sussistenza *illo tempore* e la permanenza, in capo alla società Sicurtransport S.p.A., dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dalla *lex specialis* di gara per l'esecuzione integrale dei lotti nn. 3, 5, 6 della procedura in argomento;

**CONSIDERATO**, quindi, che, nel caso di specie, la prosecuzione dell'affidamento mediante subentro integrale della mandante Sicurtransport S.p.A. alla mandataria KSM S.p.A. consente di preservare l'esito della procedura di gara già espletata, evitando l'interruzione di un servizio essenziale quale quello della vigilanza armata presso le Aziende Sanitarie Regionali, garantendo al contempo il rispetto delle condizioni poste dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e del principio di continuità del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico subentrante, nonché dei principi del risultato, di buon andamento, di proporzionalità e conservazione degli effetti dell'azione amministrativa;

**RITENUTO**, pertanto, sussistenti i presupposti per la modifica soggettiva del RTI originariamente aggiudicatario (KSM s.p.a. mandataria e Sicurtransport S.p.A. mandante) dei lotti n. 3 (ASP PA), n. 5 (IRCCS Messina) e n. 6 (ASP Trapani) e per autorizzare la Sicurtransport S.p.A. alla prosecuzione dell'affidamento dei servizi in argomento per i predetti lotti nn.: 3, 5 e 6 mediante subentro integrale nell'esecuzione dell'appalto in

parola;

**PRECISATO** l'istruttore del presente atto ed il Dirigente Responsabile della C.U.C.R.S., sottoscrivendo il presente atto, attestano di:

- non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto in argomento;
- non essere in una delle situazioni di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 16/04/2013 n. 62 e dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art 53 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente che disciplina l'intera materia trattata, deve dichiararsi immediatamente esecutivo onde consentire alle AA.SS.RR. beneficiarie di porre in essere gli incombeni di competenza prodromici alla sottoscrizione dei relativi contratto;

## DECRETA

**Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate di:**

**Art.1) dare atto:**

- della presentazione da parte della società KSM S.p.A., mandataria del RTI aggiudicatario dei lotti n. 3 (ASP Palermo), n. 5 (IRCCS Messina) e n. 6 (ASP Trapani), della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in bianco ai sensi degli artt. 40 e 44 del D.lgs. n.1472019;
- del decreto di rigetto del Tribunale di Palermo emesso del 04/02/2026 dell'istanza formulata dalla KSM volta ad ottenere l'autorizzazione ex art. 95 CCII alla stipula dei contratti di appalto oggetto delle aggiudicazioni dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, in quanto l'appalto non è risultato, allo stato, in linea con il Piano Industriale Concordatario funzionale all'omologazione del concordato preventivo, depositato in data 29/05/2025;
- della richiesta di KSM S.p.A. e di Sicurtransport S.p.A., di rimodulazione soggettiva del RTI originariamente costituito tra KSM S.p.A., in qualità di mandataria, e Sicurtransport S.p.A., in qualità di mandante, mediante prosecuzione dell'affidamento in capo a quest'ultima;
- della formale istanza avanzata dalla Sicurtransport S.p.A. ex art. 48, comma 17 del D.lgs. 50/2016 di subentro al 100% nell'appalto *de qua*;

**Art. 2) dare atto** delle determinazioni assunte dal RUP in merito alla sussistenza di presupposti per procedere alla modifica soggettiva del RTI originariamente aggiudicatario e per disporre la prosecuzione dell'affidamento mediante subentro integrale della Sicurtransport S.p.A. quale O.E. in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei lotti n. 3 (ASP PA), n. 5 (IRCCS Messina) e n. 6 (ASP Trapani);

**Art. 3) disporre**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, supportate dai pareri resi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché dalla giurisprudenza in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016, la modifica soggettiva del RTI originariamente aggiudicatario (KSM S.p.A. mandataria e Sicurtransport S.p.A. mandante), mediante subentro integrale della società Sicurtransport S.p.A. nell'esecuzione dei lotti nn. 3, 5, 6 della procedura *de qua*, quale operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'esecuzione integrale delle prestazioni, senza determinare alterazioni dell'assetto concorrenziale risultante dalla procedura di gara;

**Art. 4) dare atto** che la presente determinazione è assunta in coerenza con i principi del risultato, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, nonché al fine di assicurare la regolarità di un servizio essenziale quale quello di vigilanza armata presso le AA.SS.RR. ed attesi gli esiti positivi dei controlli di legge nuovamente compiuti nei confronti della Sicurtransport S.p.A. sia su FVOE che su BDNA;

**Art. 5) notificare** alle Aziende Sanitarie beneficiarie dei lotti in argomento (lotto n. 3 ASP Palermo, lotto n. 5 IRCCS Messina e lotto n. 6 ASP Trapani) il presente decreto al fine di consentire a dette Aziende l'adozione degli atti conseguenti di rispettiva competenza, ivi inclusi quelli relativi alla stipulazione dei contratti e alla gestione della fase esecutiva;

**Art. 6) dare atto che:**

- il presente provvedimento verrà pubblicato nell'area dedicata del sito dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza e trasmesso per conoscenza a tutte le Aziende Sanitarie coinvolte ai fini degli adempimenti di competenza;

- copia del presente provvedimento sarà pubblicata, altresì, ai sensi della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione '*Amministrazione Trasparente*' dell'Assessorato Regionale dell'Economia;

**Art. 7) dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo per consentire alle AA.SS.RR. beneficiarie dei lotti nn. 3, 5 e 6 di procedere con immediatezza a porre in essere gli adempimenti necessari per stipulare i relativi contratti.

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi della L. n. 190/2012, del D.lgs. n. 33/2013, del D.lgs. n. 97/2016, nonché ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Il Funzionario Direttivo  
Dott.ssa Martina Paolillo



**Il Dirigente Responsabile**  
**Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza**  
**Avv. Roberta Milazzo**